

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. 42.

Rifinanziamento della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, già incrementato di L. 2.700 milioni con la legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, viene ulteriormente incrementato di L. 5.600 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 è autorizzato un ulteriore finanziamento di L. 7.500 milioni per esercizio, il cui onere trova copertura nel titolo II, categoria II, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1978 - 1980.

#### Art. 2

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	competenza	cassa
Cap. 096209750 « Fondo globale spese d'investimento normali » (Partita: « Interventi per l'artigianato »)	3.600.000.000	
Cap. 096209760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Interventi per l'artigianato »)	2.000.000.000	
Fondo finale di cassa		5.600.000.000
	<hr/>	<hr/>
	5.600.000.000	5.600.000.000

In aumento:

Cap. 022002050 « Conferimento regionale al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia »	5.600.000.000	5.600.000.000
	<hr/>	<hr/>

#### Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 agosto 1978

Tomelleri